

PARTE UFFICIALE

Il numero 1402 (Serie 2^a) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nelle province di Roma sono pubblicate ed eseguite, colle eccezioni e modificazioni derivanti dalla presente legge:

1. La legge del 7 luglio 1886, n. 8036, sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;
2. La legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico;
3. La legge del 29 luglio 1868 n° 4493, sulle pensioni e gli assegnamenti ai membri delle corporazioni soppresse;
4. La legge del 11 agosto 1870, n°5784, allegato P, sulla conversione dei beni delle fabbricerie.

Art. 2. I beni delle corporazioni religiose soppresse nella città di Roma, con riserva della convenzione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, solo devoluti ed assegnati come segue:

1. I beni delle case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degli infermi, sia in ospedali loro proprii, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati nella loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti opere pie od alla Congregazione della carità di Roma, per essere amministrati a norma della legge del 3 agosto 1862;
2. I beni delle case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al comune di Roma pel mantenimento di scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne l'istruzione secondaria o superiore, a scuole ed istituti del medesimo grado, mediante decreto Reale, secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato;
3. I beni delle case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e dalla popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire 3000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;
4. Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di sedici volte il loro ammontare, sarà assegnata alla Santa Sede una rendita fino a lire 400 mila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero.

Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potrà il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.

È data facoltà al Governo del Re di lasciare, mediante decreto Reale da pubblicarsi insieme colla presente legge, agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio.

Quando una casa soppressa attendesse a più di una delle opere e degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di vendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con decreto Reale, sentiti la commissione di vigilanza, di cui è parola nell'articolo stesso, ed il Consiglio di Stato.

Art. 3. I beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871,

Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello Stato per ragioni di culto e per edificii sacri ed ecclesiastici della città di Roma.

La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie ai sensi del n. 3 dell'art. 2 non potrà eccedere le lire tre mila di rendita, computata la rendita propria che già possedessero.

Art. 4. La facoltà data al Governo col n. 4 dell'art. 2 non si estende al rappresentante dell'ordine dei Gesuiti.

Art. 5. Ove le istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori Roma, la Giunta provvederà nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenuti in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di comuni o provincie a cui vantaggio erano destinate.

Art. 6. Salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa legge, gli edificii che servono attualmente al convitto di religiosi e di religiose di case sopresse nella città di Roma e sua provincia non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi e alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente legge.

Le assegnazioni delle pensioni dovrà essere compita entro lo stesso biennio.

L'occupazione del convento non sarà ritardata per i casi contemplati nell'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dell'articolo 15 della legge 7 luglio 1866.

Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari ordini della città e provincia di Roma, che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e che ne facciano espressa ed individuale domanda.

Art. 7. I beni degli enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle leggi di cui all'articolo 1, e della legge presente.

La rendita sarà intestata all'ente, cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta, fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.

Art. 8. Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3 dell'articolo 2, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma:

1. I beni indicati ai numeri 1,2,3 e 7 dell'art. 18 della legge 7 luglio 1866;
2. Gli edifizii destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichità;
3. I fabbricati dei conventi di cui il comune o la provincia di Roma facciano domanda a sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro contemplato dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 9. Una giunta composta di tre membri, nominati per decreto Reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attenderà alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvederà all'assegnazione delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente legge o potrà occorrere alla sua esecuzione.

La giunta per l'esecuzione della presente legge potrà valersi dei contabili demaniali e, per le riscossioni e pagamenti, dei tesoreri dello stato.

Art. 10. Gli amministratori delle case religiose sopresse nella città di Roma dovranno entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'art. 13 della legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun ente.

Al detto prospetto sarà unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna casa.

La Giunta procederà, secondo le norme stabilite dalla detta legge, alla presa di possesso dei beni; e, finì a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, vigilerà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità.

La Giunta continuerà nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3 fino a che non sia pubblicata la legge di cui nell'articolo stesso.

Art. 11. La conversione degli immobili della case religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all'amministrazione del Demanio, alla Commissione provinciale ed al prefetto. Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 9.

I compratori verseranno in moneta legale, nelle casse designate dalla Giunta, il prezzo di acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento.

Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni o altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da investirsi.

Il pagamento del prezzo non potrà esser fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della legge del 15 agosto 1867, e dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del Demanio nella provincia di Roma.

Art. 12. Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle corporazioni soppresse nella città di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli ordini possidenti, e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli ordini mendicanti. Se queste giustificano di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400 se sacerdoti e coriste, e lire 300 se laici o converse.

Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5 della legge 7 luglio 1866.

Art. 13. Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle corporazioni che, prima della presentazione di questa legge in Parlamento, abbiano fatta professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che, denunciati come appartenenti alla casa nelle schede compilate per la legge del 20 giugno 1871, n° 297, si trovino alla pubblicazione della presente legge o conviventi nella casa stessa, o assenti da casa per regolare permesso dei loro superiori.

Il diritto alla pensione comincerà dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 6.

Fino a questo giorno i superiori od amministratori della casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della casa.

I frutti pendenti che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo.

Art. 14. Sulla massa, formata dalle rendite dei beni delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, dagli interessi dei titoli del debito pubblico surrogati ai beni e delle tasse dovute per rivendicazione di benefizi o svincolo di cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale delle città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad esse beni, alle spese di amministrazione della Giunta e de' suoi uffizi, alle pensioni de' religiosi e religiose della case soppresse, alle spese di culto delle chiese ufficiate delle corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza o di istruzione contemplate nell'articolo 2.

La giunta determinerà la somma che debba essere annualmente impegnata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1,2 e 8 dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale.

Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, si soddisferanno innanzi tutto colle rendite rese disponibili i debiti che fossero contratti per le necessità indicate nell'articolo seguente, e il rimanente sarà in fine di ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai

numeri 1,2 e 3 del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andrà a favore del fondo indicato nell'articolo 3.

La Giunta determinerà altresì la somma che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel numero 4 dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato dallo stesso numero 4 dell'articolo 2.

Art. 15. È data facoltà al Governo di anticipare alla Giunta, fino ad un milione di lire con l'interesse al cinque per cento, perché non rimanga sospeso l'adempimento degli oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potrà anche, coll'approvazione della Commissione di cui all'articolo 9, e coll'autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni di credito che possano essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione.

Art. 16. Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'articolo 1° della legge del 15 agosto 1867 avrà effetto solamente per canonici, benefizi, cappellanie, abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa legge.

Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

I beni degli enti ecclesiastici soppressi col presente articolo e la tassa di rivendicazione e di svincolo degli enti stessi, quanto a quelli esistenti in Roma sono devoluti al fondo contemplato nell'articolo 3, e quanto a quelli esistenti nelle sedi suburbicarie saranno destinati ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei comuni in cui gli enti medesimi esistono, salvo l'assegnamento vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti.

Art. 17. La conversione, a cui per le leggi enunciate all'articolo 1 sono soggetti gli immobili degli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere fatta dai legittimi rappresentanti di detti enti, entro il termine di tre mesi, dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione coll'indicazione del metodo di effettuarla, che dovrà essere approvato dalla Giunta, ed, ottenuta questa approvazione, intraprendano e proseguano senza interruzione le operazioni della conversione.

Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni generali e speciali, pure approvate previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive.

Il prezzo sarà impegnato in rendita dello Stato al corso del giorno dell'investimento, od in titoli italiani del credito fondiario; e le rendite e i titoli saranno intestati all'ente a cui i beni appartengono.

Art. 18. Ove nei tre mesi i rappresentanti degli enti indicati nell'articolo antecedente non presentassero la dichiarazione ed il prospetto ivi contemplati, ovvero la Giunta giudicasse che le operazioni della conversione non procedessero con regolare continuità, le eseguirà essa stessa secondo le norme stabilite negli articoli 7 e 11.

Art. 19. Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentati degli enti contemplati nell'articolo 17, sia che venga eseguita dalla Giunta, i beni incolti o bonificabili potranno essere conceduti, mediante pubblici incanti e colle norme prescritte negli articoli 11 e 17, in enfiteusi perpetua redimibile, a termini del Codice civile.

In caso di devoluzione a beneficio dell'ente, questo dovrà, entro un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in rendita.

Art. 20. La quota di concorso stabilita dall'articolo 31 della legge del 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dell'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle corporazioni religiose di Roma e degli enti ecclesiastici conservati nella stessa città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Art. 21. Rispetto agli enti ecclesiastici compresi delle diocesi suburbicarie, ma aventi sede fuori dalla provincia di Roma, nulla è innovato quanto agli effetti delle anzidette leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867.

Art. 22. I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti e gli oggetti d'arte o preziosi per antichità, che si trovano negli edifici appartenenti alle case religiose soppresse in Roma, saranno dati, previo accordo col ministro della Pubblica Istruzione, alle biblioteche, ai musei o ad altri istituti laici esistenti nella detta città. I quadri, le statue, gli arredi ed i mobili inservienti al culto, rimangono all'uso delle chiese dove si trovano.

Gli archivi speciali annessi agli uffici di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 rimarranno presso i medesimi uffici.

Sarà a cura del Governo provveduto alla conservazione degli edifici od altri stabilimenti ecclesiastici di case soppresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria. La spesa relativa sarà a carico del fondo contemplato nell'articolo 3 della presente legge.

Art. 23. L'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici che in virtù di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella città di Roma e che sono compresi nella presente legge di soppressione, è conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominerà fra individui appartenenti alla nazione straniera.

Ciascuna amministrazione procederà alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'ente da esso rappresentato coll'intervento di un delegato della Giunta; ed assumerà l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose della case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli enti religiosi soppressi. È escluso ogni obbligo a carico dello Stato.

Gli immobili tanto degli enti ecclesiastici soppressi quanto di quelli conservati saranno convertiti a cura della stessa amministrazione in rendita pubblica italiana o delio Stato straniero, da iscriversi nominativamente a favore del nuovo Istituto, od in altri capitali fruttiferi.

Art. 24. Nel corso di due anni l'amministrazione del patrimonio degli enti soppressi, di cui è detto all'articolo precedente, potrà proporre nuove fondazioni in Roma a beneficio dei propri connazionali

per scopi permessi dalle leggi del regno. Il Governo del Re provvederà per la necessaria approvazione.

Trascorsi i due anni senza che siano proposte nuove fondazioni, il Governo del Re fonderà in Roma e doterà cogli stessi beni, previa la conversione, istituti aventi uno scopo congenere a profitto delle stesse nazioni straniere.

I diritti di riversibilità e qualunque altro diritto di terzi sui beni anzidetti restano salvi e non pregiudicati, e potranno sperimentarsi avanti i tribunali competenti.

Art. 25. Il tutto il Regno, a cominciare dal primo gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dell'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, sarà applicata soltanto alla parte di annuo reddito eccedente le lire 800 pei canonicati, e le lire 500 per gli altri benefizi e cappellanie, sì conservati che soppressi delle chiese cattedrali.

Gli assegni dovuti dall'amministrazione del fondo per il culto, a norma dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, agl'investiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi, saranno soggetti alla detta tassa straordinaria, soltanto per la somma eccedente annue lire 500.

Per gli effetti di quest'articolo il reddito di ciascun ente s'intendo costituito, non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo ufficio sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della chiesa per adempimento di legati pii o per altri titoli, e dovrà risultare da documenti confermati da una deliberazione capitolare compilata nei modi che verranno prescritti da apposito regolamento.

Per costituire l'annuo reddito sul quale si deve fare la ritenuta del 30 per cento si dovrà anche tener conto dei redditi di altri benefizi o cappellanie di cui il canonico o il beneficiario sia investito.

La disposizione di questo articolo non sarà applicabile ai canonicati, il cui annuo reddito ecceda le lire 1600, ed agli altri benefizi semplici o cappellanie, il cui reddito ecceda le lire 800.

Nulla è innovato al disposto dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 nei rapporti fra il fondo del culto e il demanio.

Art. 26. È prorogato di tre anni il quinquennio di cui all'art. 9 della legge 29 luglio 1868 pei religiosi e religiose contemplati nell'articolo 3 della legge stessa.

Art. 27. Gli enti dalla presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui nell'art. 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale patrimonio.

Art. 28. Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorché siano simulati sotto forma di contratto oneroso o fatti sotto nome d'interposte persone.

Art. 29. Negli articoli 3,5 e 29 della legge del 7 luglio 1866 e nell'articolo 1 della legge del 29 luglio 1868, alla data del 18 gennaio 1864 è sostituita quella della presentazione di questa legge al Parlamento.

È data facoltà al Governo di provvedere con decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto può essere richiesto per la esecuzione della presente legge.

È accordata facoltà al Governo di provvedere mediante Reale decreto alla iscrizione nel bilancio dell'anno corrente delle nuove entrate e delle nuove spese procedenti dalla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 19 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.
G. Da FALCO.
QUINTINO SELLA.
VISCANTI VENOSTA.
RICOTTI.
A. RIBOTT.
A. SCIALOJA.
G. DEVINCENZI.
CASTAGNOLA.